

Il Presidente

Roma, 12 Luglio 2018
prot.U/066/2018

Ai sigg. Presidenti Gruppi Prov.li SILB-FIPE
e p.c. Alle Associazioni e Sindacati P.E.
LORO SEDI

**Oggetto: VADEMECUM PER LO SVOLGIMENTO CONGIUNTO DELL'ATTIVITA' BALNEARE,
DI BALLO E/O DI PUBBLICO SPETTACOLO**

Caro Presidente,

ti informo che nel caso in cui l'attività di pubblico spettacolo si effettui su suolo demaniale occorre verificare se la concessione demaniale rilasciata includa, oltre l'autorizzazione per l'attività di stabilimento balneare, per la somministrazione di alimenti e bevande, per la ristorazione anche l'autorizzazione per lo svolgimento di trattenimenti danzanti.

La maggior parte delle concessioni balneari sono rilasciate infatti solamente per lo svolgimento dell'attività balneare con servizio di bar/ristorante ma qualora si volesse svolgere anche attività di ballo e /o di pubblico spettacolo sarà necessario chiedere il nulla osta alla variazione delle modalità di esercizio.

Tale materia è disciplinata dal "Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima", approvato con DPR 15 febbraio 1952 n. 328; in particolare l'art.24 dispone testualmente: "La concessione è fatta entro i limiti di spazio e di tempo e per le opere, gli usi e le facoltà risultanti dall'atto o dalla licenza di concessione. Qualsiasi variazione nell'estensione della zona concessa o nelle opere o nelle modalità di esercizio deve essere richiesta preventivamente e può essere consentita mediante atto o licenza suppletivi dopo l'espletamento della istruttoria. Qualora, peraltro, non venga apportata alterazione sostanziale al complesso della concessione o non via sia modifica nell'estensione della zona demaniale, la variazione può essere autorizzata per iscritto dal capo del compartimento, previo nulla osta dell'autorità che ha approvato l'atto di concessione".

Tale richiesta potrebbe determinare una rideterminazione del canone demaniale.

Ciò posto in linee generali si precisa a maggior chiarimento che nel dettaglio potrebbero verificarsi le seguenti ipotesi:

- 1) **trattenimento danzante destinato solo ai clienti dello stabilimento balneare da effettuarsi nelle ore pomeridiane con termine entro le ore 20,00** e che non arrechi disturbo alla quiete pubblica (si suggerisce, quindi, in tal caso di dotarsi di “documento d’impatto acustico”); in tali casi non è necessario richiedere alcuna autorizzazione, nemmeno quella di cui all’ art. 68 t.u.l.p.s.;
- 2) **il trattenimento danzante che termina entro la mezzanotte del giorno di inizio ed è rivolto ad un numero pari o inferiore alle 200 persone** è soggetto a S.C.I.A che deve essere predisposta da un tecnico abilitato e competente della materia;
- 3) **il trattenimento danzante che termini oltre le ore 24 del giorno di inizio e sia rivolto ad un pubblico di numero inferiore alle 200 persone** renderà necessaria la richiesta di autorizzazione di cui all’art. 68 del t.u.l.p.s. all’Ufficio competente del Comune di appartenenza; il comune interessato dalla richiesta dovrà verificare la sussistenza dei requisiti richiesti (esistenza di parcheggi, limite alla capienza ecc.) e potrà rilasciare o denegare l’autorizzazione ex art. 68 t.u.l.p.s.
- 4) si precisa che alla richiesta di cui al punto 3 andrà allegata la seguente documentazione:
 - progetto conforme alle norme vigenti ed elaborato da un tecnico abilitato;
 - parere espresso dal tecnico abilitato, sopralluogo eseguito dal tecnico abilitato volto alla verifica delle condizioni di solidità, sicurezza e igiene del locale o degli impianti;
 - relazione asseverata del tecnico abilitato di quanto accertato all’esito del sopralluogo nello stabilimento balneare previa verifica della rispondenza al progetto.
- 5) **Trattenimenti che si protraggono oltre le ore 24 ore e destinati ad un pubblico superiore alle 200 persone** occorre elaborare un progetto, sottoporlo alla Commissione di vigilanza dei locali di pubblico spettacolo la quale dovrà esprimere un parere e determinare la capienza. Dopo aver eseguito i lavori, il gestore richiederà la convocazione della Commissione di vigilanza che farà un sopralluogo per verificare la rispondenza al progetto approvato e rilascerà una agibilità con delle eventuali prescrizioni per l’esercizio dell’attività. Tale parere potrà essere tramutato in un decreto di agibilità propedeutico all’ottenimento della licenza di pubblico spettacolo ex art. 68 T.U.L.P.S.
- 6) **Richiedere i permessi SIAE** previa esibizione delle autorizzazioni ottenute di cui ai punti precedenti.

Si consiglia l’iscrizione ad un sindacato per evitare il deposito cauzionale alla SIAE. In caso di mancata esibizione della licenza di cui all’art. 68 T.U.L.P.S., la SIAE richiederà una autocertificazione nella quale l’istante dichiarerà di essere in possesso delle autorizzazioni necessarie ad effettuare trattenimenti danzanti.

Cordiali saluti.

Maurizio Pasca

